

Istituzione e ordinamento della Città metropolitana di Roma capitale della Repubblica

(Bozza riservata ad uso interno)
a cura di Gaetano Palombelli – Roma 15 settembre 2008

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 114 della Costituzione, istituisce la città metropolitana di Roma capitale della Repubblica, di seguito denominata "Roma capitale", quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto, di poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. A Roma Capitale sono attribuite, secondo la disciplina della presente legge, le funzioni di governo della comunità territoriale dell'area metropolitana romana, della quale cura gli interessi e promuove e coordina lo sviluppo, nonché le funzioni speciali che ricadono su Roma, quale Capitale della Repubblica.
3. La presente legge disciplina l'ordinamento speciale di Roma capitale e i suoi rapporti con la regione Lazio e lo Stato.
4. L'ordinamento di Roma Capitale è finalizzato ad assicurare il governo integrato dell'area metropolitana di Roma e il migliore esercizio delle funzioni della Capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali e delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica.
5. La presente legge, nel rispetto dei trattati e degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, persegue l'obiettivo di armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma.

Art. 2 (Istituzione e disciplina della Città metropolitana di Roma capitale)

1. E' istituita la città metropolitana di Roma capitale, denominata "Roma capitale", per il governo dell'area metropolitana, che coincide con il territorio della provincia di Roma.
2. Roma capitale prende il posto del comune e della provincia di Roma e succede ad essi in tutte le obbligazioni giuridiche, utilizzando la sede e i simboli attuali del comune di Roma.
3. A Roma Capitale si applica la disciplina delle città metropolitane, ovvero delle province, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge.
4. Roma capitale, quale ente di governo dell'area metropolitana di Roma, si articola in Comuni metropolitani, ai quali si applica la disciplina stabilita per i comuni dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disciplinato espressamente dalla presente legge.
5. In prima attuazione della presente legge, sono comuni metropolitani gli attuali comuni della

provincia di Roma e gli attuali municipi del comune di Roma.

6. Roma capitale e i comuni metropolitani che ne fanno parte ispirano la loro azione e i loro rapporti ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Art. 3

(Modifica delle circoscrizioni provinciali e dei comuni metropolitani)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 2, della Costituzione, su iniziativa dei comuni interessati e sentita la regione, il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi per l'eventuale modifica delle circoscrizioni delle province del Lazio e dell'area metropolitana di Roma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge istituzione.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 2, della Costituzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di una proposta avanzata da Roma capitale e condivisa dai comuni metropolitani interessati, la legge regionale disciplina la modifica delle circoscrizioni dei comuni metropolitani.

Art. 4

(Organi di governo e sistema elettorale di Roma capitale)

1. Sono organi di governo di Roma capitale il sindaco, il consiglio e la giunta di Roma capitale e l'assemblea dei sindaci dell'area metropolitana.
2. Il sindaco di Roma capitale è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini residenti nel territorio della città metropolitana di Roma, secondo le disposizioni previste per l'elezione del presidente della provincia dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Il Sindaco di Roma capitale rappresenta la città metropolitana di Roma capitale della Repubblica, è membro di diritto delle sedi raccordo istituzionale tra gli enti locali, la regione e lo Stato.
3. Il consiglio di Roma capitale è composto da 60 consiglieri eletti a suffragio universale diretto da tutti i cittadini residenti nel territorio della città metropolitana di Roma, secondo il sistema per l'elezione del consiglio provinciale previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
4. La giunta di Roma capitale è nominata e presieduta dal sindaco di Roma capitale.
5. L'assemblea dei sindaci dell'area metropolitana è composta dai sindaci dei comuni metropolitani ed è presieduta dal Sindaco di Roma capitale
6. Il sindaco di un comune metropolitano è ineleggibile alla carica di consigliere di Roma capitale. Le cariche di sindaco, di assessore e di consigliere di Roma capitale sono incompatibili con quelle di sindaco, assessore e consigliere dei comuni metropolitani.

Art. 5

(Individuazione delle funzioni di Roma capitale)

1. Roma capitale è titolare di tutte le funzioni riconosciute alle città metropolitane e alle

province.

2. Spettano in particolare a Roma capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:
 - a) rapporti con gli organi dello Stato e della Regione;
 - b) rapporti con la Santa Sede e con le Istituzioni internazionali con sede in Roma;
 - c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;
 - d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale;
 - e) viabilità, mobilità e trasporti;
 - f) grandi infrastrutture;
 - g) sicurezza e protezione civile;
 - h) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - i) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - l) promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;
 - m) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
3. I Comuni metropolitani esercitano tutte le funzioni amministrative riconosciute ai comuni, salvo quelle espressamente conferite a Roma capitale al fine di assicurarne un esercizio unitario.
4. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il consiglio di Roma capitale, sentita l'assemblea dei sindaci dell'area metropolitana, delibera sull'assunzione di funzioni dei Comuni metropolitani che richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano da parte di Roma capitale, nonché sul decentramento di funzioni ai Comuni metropolitani, singoli o associati.
5. Roma capitale e i comuni metropolitani svolgono le rispettive funzioni secondo i principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuiti le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari.
6. Nello svolgimento delle loro funzioni i comuni metropolitani possono avvalersi delle modalità di coordinamento e delle forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 6

(Autonomia statutaria e regolamentare)

1. A Roma capitale è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge.
2. Lo statuto di Roma capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione.
3. Entro tre mesi dall'insediamento, Il consiglio di Roma capitale e l'assemblea dei sindaci dell'area metropolitana approvano lo statuto della Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se

ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Per le successive revisioni dello statuto, si applicano le disposizioni del secondo comma, integrate dalle disposizioni eventualmente stabilite dallo statuto medesimo.
5. Roma Capitale, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi degli articoli 114 e 117 della Costituzione, ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite. Può adottare regolamenti che dispongono deroghe alla disciplina legislativa vigente nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato e della regione Lazio nelle materie di rispettiva competenza, per quanto non coperte da riserva assoluta di legge ai sensi della Costituzione.

Art. 7 **(Finanza di Roma capitale)**

1. Roma capitale dispone di piena autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, con il solo limite dei principi di coordinamento della finanza pubblica ad essa espressamente riferiti, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
2. Ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e di fiscalità locale, lo Stato, a norma dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concorre agli oneri che l'amministrazione di Roma capitale per l'assolvimento delle funzioni di Capitale della Repubblica. L'ammontare del contributo ordinario statale annuale, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è stabilito in misura pari all'1 per mille del gettito complessivo delle entrate tributarie dello Stato.
3. Lo Stato provvede inoltre a finanziarie il programma degli interventi per Roma capitale, di cui all'articolo 10.
4. In relazione al piano di localizzazione delle sedi degli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio dell'area metropolitana di Roma, lo Stato dispone il trasferimento a Roma capitale di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato.

Art. 8 **(Alto consiglio per Roma capitale)**

1. Le funzioni speciali concernenti la Città metropolitana di Roma quale Capitale della Repubblica sono esercitate dal Sindaco di Roma Capitale e dall'Alto Consiglio per Roma Capitale, organo collegiale a composizione mista.
2. L'Alto Consiglio per Roma Capitale è composto dal Sindaco di Roma Capitale, Governatore dell'area metropolitana, che lo presiede, da un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato agli affari di Roma Capitale, dal Presidente della Regione Lazio o assessore delegato, da due membri designati dal Consiglio di Roma capitale.
3. Alle sedute dell'Alto Consiglio vengono invitati a partecipare responsabili politici e dirigenti di settore, statali, regionali e metropolitani, per gli affari di loro competenza.

4. L'Alto Consiglio approva il programma per Roma Capitale, predisposto secondo la disciplina di cui all'art. 9, e ne controlla periodicamente l'attuazione, sulla base di relazioni periodiche che l'Ufficio di Roma Capitale con cadenza semestrale predispone; approva gli indirizzi per il coordinamento delle attività concernenti Roma Capitale con la Santa Sede, le istituzioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche insediate nel territorio della Capitale.
5. L'Alto Consiglio esercita le altre funzioni stabilite dalla presente legge e si avvale dell'Ufficio per Roma Capitale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9
(Ufficio per Roma capitale)

1. È istituito l'Ufficio per Roma capitale, posto alle dirette dipendenze del sindaco di Roma capitale, con il compito di curare la predisposizione e l'aggiornamento del programma e il monitoraggio dei relativi interventi.
2. Presso l'Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche statale, regionale e metropolitana.

Art. 10
(Programma degli interventi per Roma capitale)

1. Il programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale, di seguito denominato "programma", nell'ambito del territorio della area metropolitana di Roma, definisce
 - a) gli interventi volti a migliorare il funzionamento e l'operatività delle sedi degli organi costituzionali della Repubblica;
 - b) gli interventi in favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, in rapporto alla loro riorganizzazione e al riutilizzo del patrimonio edilizio, pubblico e privato, di tutte le amministrazioni pubbliche;
 - c) gli interventi volti all'istituzione di parchi archeologici nonché le misure di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali ricompresi nei medesimi parchi;
 - d) gli interventi riguardanti la sistemazione delle rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica italiana e presso la Santa Sede, nonché quelli concernenti le istituzioni internazionali presenti in Italia;
 - e) gli interventi per il soddisfacimento delle esigenze dello Stato della Città del Vaticano;
 - f) gli interventi che riguardano le università e i centri di ricerca situati nel territorio di competenza, il loro sviluppo e la costituzione di nuove istituzioni di carattere scientifico e culturale;
 - g) gli interventi volti al potenziamento del sistema congressuale, fieristico ed espositivo;
 - h) gli interventi in favore dell'industria del cinema, della comunicazione e della multimedialità;
 - i) gli interventi per la mobilità, attraverso il potenziamento delle diverse forme di trasporto pubblico, in modo da dare vita a un sistema integrato, e gli interventi volti al potenziamento del sistema portuale e aeroportuale di Roma capitale.

2. Il programma è predisposto, entro un anno dalla dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Ufficio per Roma capitale, di cui all'articolo 9, sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione Lazio, da Roma capitale, dai comuni metropolitani, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, nonché da altri soggetti pubblici e privati, ed è deliberato, previa intesa raggiunta in seno dell'Alto consiglio per Roma capitale.
3. Il programma ha una durata triennale. La localizzazione delle opere e degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio deve avvenire nel rispetto del piano territoriale di coordinamento di Roma Capitale.
4. Nel caso in cui l'intesa di cui al comma 2 non sia raggiunta, il programma è deliberato nuovamente da parte del consiglio di Roma capitale, tenendo conto delle proposte pervenute.
5. La realizzazione degli interventi previsti dal programma è affidata agli organi governo di Roma capitale ai quali spettano le funzioni relative alla realizzazione delle opere e degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio.
6. Il finanziamento degli interventi previsti dal programma è posto a carico dello Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e della regione Lazio per le opere di sua competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite a Roma capitale secondo le prescrizioni del piano finanziario allegato al medesimo programma.
7. Le opere di competenza di Roma capitale e dei Comuni metropolitani sono finanziate dagli stessi soggetti.

Art. 11
(Rapporti con la regione Lazio)

1. Ai fini di quanto stabilito nell'articolo 6, nell'ambito delle sue competenze legislative, la regione Lazio riconosce a Roma capitale la più ampia autonomia normativa.
2. La regione Lazio, tenendo conto delle particolari condizioni che derivano dalla presenza nella regione della Capitale della Repubblica, d'intesa con Roma capitale, avvia le procedure per l'attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione al fine di attribuire alla regione ulteriori forme e condizioni di autonomia.

Art. 12
(Relazioni di rilievo internazionale)

1. Il Sindaco di Roma capitale è componente di diritto della delegazione italiana nell'ambito di eventuali organismi bilaterali costituiti dal Governo italiano e dallo Stato della Città del Vaticano.
2. Il Sindaco della di Roma capitale è incluso di diritto tra i membri effettivi del "Comitato delle regioni" dell'Unione europea la cui proposta spetta allo Stato italiano.
3. Il Governo provvede all'inserimento delle proposte della Capitale nei programmi nazionali e

nei corrispondenti quadri comunitari di sostegno relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea, in quanto ammissibili per l'ordinamento comunitario. Rappresentanti della Capitale possono partecipare ai comitati nazionali per la definizione di politiche comunitarie e ad ogni altra sede nazionale o tripartita per l'attuazione specifica di direttive o politiche comunitarie nella Capitale.

Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'elezione degli organi di Roma capitale avviene nel 2013, alla scadenza del mandato degli organi del comune e della provincia di Roma.
2. In sede di prima attuazione della presente legge il sindaco del comune e il presidente della provincia di Roma esercitano congiuntamente le funzioni del Sindaco di Roma capitale, quali presidente e vicepresidente dell'Alto consiglio per Roma capitale.
3. All'Ufficio per Roma capitale sono ricondotte i compiti e le strutture dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge il comune e la provincia di Roma istituiscono un ufficio comune metropolitano, con il compito di predisporre tutti gli atti necessari all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale della Repubblica, relativamente alla successione giuridica di Roma capitale nelle obbligazioni di cui siano parte il comune e la provincia di Roma, al trasferimento a Roma capitale del patrimonio, dei beni strumentali e del personale del comune e della provincia di Roma, nonché per l'utilizzo dei beni e delle risorse finanziarie trasferiti dallo Stato a Roma per l'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, secondo quanto previsto dalla presente legge
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo approva gli atti normativi necessari per la revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale.

Art. 14
(Abrogazione)

1. La legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è abrogata.